



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**  
**Provincia di Salerno**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 16 DEL 30 MAGGIO 2018**

**OGGETTO: ART.194.LETT. A) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO  
DERIVANTE DA SENTENZA N. 4614/2017 DEL TRIBUNALE DI SALERNO,  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **TRENTA** del mese di **MAGGIO** alle ore **17,15** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

<b>RIZZO</b>	<b>Alessandro</b>	<b>x</b>	
<b>VITOLO</b>	<b>Mariano</b>	<b>x</b>	
<b>PASTORE</b>	<b>Marco</b>	<b>x</b>	
<b>VILLARI</b>	<b>Eliana</b>		<b>x</b>
<b>GHIURMINO</b>	<b>Gianbenedetto</b>	<b>x</b>	
<b>RONGA</b>	<b>Ugo</b>		<b>x</b>
<b>PLAITANO</b>	<b>Francesco</b>		<b>x</b>

Assegnati n. 7  
In carica n. 7

Presenti n. 4  
Assenti n. 3

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica .

Presenti n. 4

Assenti n. 3 ( Villari, Ronga, Plaitano)

Il Sindaco procede alla lettura del punto all'ordine del giorno evidenziando che il debito scaturisce da sentenza del Tribunale di Salerno, NRG 4834/2008 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1213/08 che rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione dichiarandone l'efficacia esecutiva, e condanna il Comune al pagamento di € 103.409,53 (oltre interessi legali e spese di procedura) per un totale complessivo di € 119.043,36, nonché alle spese di lite pari ad € 5.770,00 per compenso oltre accessori come per legge e regolamento, e di € 258,00 per esborsi. La vicenda risale all'anno 2008 e riguarda la revoca di un contributo assegnato ex legge 219/81 per la ristrutturazione di un fabbricato danneggiato dal terremoto. Le parti nell'anno 2008 notificarono all'Ente un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme e il Comune decise di fare opposizione al Decreto Ingiuntivo. Oggi è intervenuta la sentenza che ha rigettato l'opposizione. Con le parti l'ente ha raggiunto un accordo molto vantaggioso in forza del quale a fronte di un debito di € 119.000,00 l'Ente verserà solo 92.000,00 con un risparmio di € 27.000,00 a fronte della mancata proposizione dell'appello, e dette somme saranno versate in parte entro il 31.07.2018 ed in parte entro il 31.12.2019.

Il Sindaco preso atto che ci sono ulteriori interventi sottopone ai voti la proposta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “ un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali ”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimi Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che

-il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

-nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

VISTA la relazione del Responsabile del Settore ( all.a) depositata presso l'ufficio ,

VISTA la disponibilità del creditore ad una dilazione di pagamento di detto credito, nonché la rinuncia alla somma di € 27.000,00 con un risparmio dell'Ente ( all.b) depositata presso l'ufficio;

PRESO ATTO che si tratta di debiti scaturenti da sentenza n. 4614/2017 emessa dal Tribunale di Salerno, 2° sez. civile nel giudizio NRG 4834/2008 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1213/08 che rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione dichiarandone l'efficacia esecutiva, e condanna il Comune al pagamento di €103.409,53 (OLTRE INTERESSI LEGALI E SPESE DI PROCEDURA) per un totale complessivo di € 119.043,36, nonché alle spese di lite pari ad € 5.770,00 per compenso oltre accessori come per legge e regolamento, e di € 258,00 per esborsi,

VERIFICATO che in considerazione della tassatività dell'elencazione disposta dall'art.194 TUEL e dall'orientamento interpretativo ampliativo della Corte dei Conti, il debito proposto rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento;

RIICHIAMATO il comma 2 dell'art.194 del D.Lgs che testualmente recita “ Per il pagamento L'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori “

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

-nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 7 del 28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 15 del 30/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata effettuata la variazione di bilancio 2018-20120.

Visto:

- il parere del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

**Visto** l'art.38, comma 5 TUEL, in forza del quale il Consiglio, comunale in scadenza dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi in tale periodo ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili (articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

**Considerato** che la *ratio* della norma che giustifica l'operato del Consiglio a mandato scaduto, risiede nella necessità di garantire l'osservanza del principio di buona amministrazione e di continuità dell'attività amministrativa.

**Visto** il parere espresso dal Revisore unico dei Conti dott. Giuseppe Pecora acquisito al prot. dell'Ente al n. 2077 del 25 maggio 2018;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n. 4

Assenti n. 3 ( Villari, Ronga, Plaitano)

Con Voti Favorevoli all'UNANIMITA'

## **DELIBERA**

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di dare atto che il revisore ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alla sentenza n. 4834/2017 emessa dal Tribunale di Salerno seconda sezione civile ;

4) di dare atto che i creditori si sono dichiarati disponibili ad accettare un pagamento dilazionato della complessiva somma di € 92.000,00, alle seguenti condizioni

- € 64.159,61, con scadenza 31 luglio 2018;
- € 27.840,39, con scadenza 31 dicembre 2019;

5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo graverà per Euro 60.409,98 sui RS del cap 2987 finanziato con i fondi della contabilità speciale legge 219/81 e per € 3.749,63 sul cap. 2428/2018 esercizio 2018, per e 27.840,39 sul cap. 248/2019 esercizio 2019.

6) di dare atto che la copertura finanziaria riferita alle spese legali per complessivi € 11.250,37 graverà sul cap. 2428 esercizio 2018.

7) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;

8) Di dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per essi non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d'interesse;

9) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e alla sezione controllo;

10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come da separata votazione riportata in premessa, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs 267/2000.



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

Provincia di Salerno

**PARERE DI REGOLARITA'**

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: **ART.194.LETT. A) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 4614/2017 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, SECONDA SEZIONE CIVILE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**VISTO con parere favorevole**

.....  
.....  
.....

**Lì, 22.5.2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Dott.ssa Manuela Sacco**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**VISTO con parere favorevole**

.....  
.....  
.....

**Lì, 22.5.2018**

**IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**Dott.ssa Manuela Sacco**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

**IL SINDACO**

*f.to avv. Alessandro Rizzo*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 07.06.2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 07.06.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---

**E' copia conforme all'originale**

Lì, 07.06.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*dott.ssa Luisa Gallo*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 07.06.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---